

Rechtsanwälte



Dr. Herbert Gschöpf
SCHISACHVERSTÄNDIGER
Dr. Marwin Gschöpf

A-9220 VELDEN
VILLACHERSTRASSE 26
TEL 0043 / 4274 / 3786
FAX 0043 / 4274 / 3786 4

**RELAZIONE IN OCCASIONE DEL FORUM GIURIDICO
EUROPEO DELLA NEVE**

BORMIO 2007

a cura di Herbert Gschöpf

**Responsabilità aquiliana o responsabilità oggettiva negli
sport invernali**

I. Introduzione

Per poter illustrare questo argomento, occorrono innanzitutto alcune premesse fondamentali in materia di dottrina giuridica.

II. Responsabilità aquiliana

Secondo il diritto austriaco, un danno viene di per sé arrecato a colui che lo subisce fisicamente o materialmente (§ 1311 comma 1 *Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* (ABGB)). Qualora il danno fosse inferto a un'altra persona, che dev'essere pertanto risarcita, occorre stabilire la presenza di vari presupposti, i cosiddetti *fattori di responsabilità*.

1. Causalità

Il responsabile dev'essere in qualche modo in relazione con l'evento dannoso: in altre parole, il danno dev'essere stato *causato* da lui oppure da una persona o una cosa di cui egli è chiamato a rispondere. In questo caso, vige il principio secondo cui un comportamento (una circostanza) è causa di un determinato evento qualora quest'ultimo, in assenza di tale comportamento (circostanza), non si sarebbe verificato.

2. Illegalità

Il secondo fattore da considerare nell'ambito della responsabilità aquiliana è l'illegalità. Secondo il § 1295, un comportamento (azione od omissione) è da considerarsi illecito qualora violi l'ordinamento giuridico o il buon costume. Nel campo della responsabilità contrattuale, ad esempio, un comportamento contrario al contratto è da intendersi illegale. L'ordinamento giuridico sancisce, in molti casi, divieti e prescrizioni specifici per il comportamento umano (leggi protettive). Al fine di

standardizzare e incrementare la tutela dei beni assoluti, sono stati introdotti gli obblighi di garantire la sicurezza della circolazione. In base a questi ultimi, chiunque autorizzi la circolazione (ad es. sulle piste da sci) è tenuto a garantire, nell'ambito della ragionevolezza, la tutela degli utenti della pista e la comunicazione di eventuali pericoli. Chiunque crei una fonte di pericolo o non la rimuova dalla propria area di competenza, inoltre, deve far sì che essa non danneggi nessuno.

3. Colpa

Oltre alla presenza di un comportamento illecito, un terzo fattore da considerare è l'eventuale colpa di colui che ha cagionato il danno (cfr. § 1295). Per colpa s'intende l'imputabilità di un comportamento illecito; in altre parole, agisce in maniera colposa colui che adotta un comportamento che avrebbe dovuto, e anche potuto, evitare.

Tra le varie forme di colpa, si distinguono il *dolo* e la *negligenza*. Agisce in maniera dolosa colui che è consapevole dell'illegalità di una determinata azione, ne prevede gli effetti dannosi e ciononostante ne consente il verificarsi.

Per negligenza, invece, s'intende l'inosservanza della dovuta diligenza. A seconda del grado, si distingue tra negligenza grave e lieve. Un comportamento è lievemente colposo qualora sia stato cagionato da un errore che, in alcuni casi, potrebbe sfuggire anche a una persona diligente. Si è invece dinanzi a colpa grave se la negligenza è talmente evidente che non potrebbe in nessun caso essere commessa da una persona coscienziosa.

Secondo il diritto austriaco, di norma spetta alla parte lesa *dimostrare* la colpa. In alcuni casi particolari, tuttavia, si verifica un'inversione dell'onere della prova (in caso di violazione di obblighi contrattuali o giuridici - rapporti speciali).

Qualora non solo l'autore, ma anche la parte lesa abbiano creato una condizione tale per cui si è verificato un danno, quest'ultima non solo non avrà diritto a un

risarcimento totale, ma dovrà anche sostenere personalmente parte del danno (§ 1304), in base al rapporto tra la colpa dell'autore e quella della parte lesa.

III. Responsabilità oggettiva

1. Nozioni generali

Attualmente la responsabilità nei confronti di oggetti e impianti pericolosi è disciplinata soprattutto da *leggi speciali*, nel nostro caso dalla Legge sulla responsabilità civile nei confronti di motoveicoli e impianti ferroviari (EKHG - *Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz*).

Rispetto alla responsabilità aquiliana, la responsabilità oggettiva *non* presuppone un *comportamento* umano *illecito e colposo*, bensì si fonda sul seguente concetto fondamentale: la creazione di determinate fonti di pericolo è contemplata dalla legge, per cui la collettività è tenuta a considerare i rischi che ne conseguono; colui che utilizza l'oggetto pericoloso o esercita l'attività pericolosa, tuttavia, deve rispondere dei relativi danni, dal momento che, nel fare ciò, persegue i propri interessi. In questo caso, quindi, il fattore che determina la responsabilità di un determinato soggetto non è il comportamento illecito e colposo, bensì la creazione di una situazione - seppure consentita - di pericolo.

La questione del rapporto tra responsabilità aquiliana e oggettiva è oltremodo controversa. Secondo una parte della dottrina austriaca, oggi è ampiamente riconosciuto che la messa in pericolo rappresenti, rispetto alla colpa, la causa di responsabilità *più debole*.

2. Soggetti responsabili

In linea di principio, è responsabile colui che si serve di un oggetto pericoloso per i propri fini e che ha la possibilità di prevenire i rischi. Nell'ambito della EKHG (Legge sulla responsabilità civile nei confronti di motoveicoli e impianti ferroviari), colui che utilizza un bene a proprio beneficio è tenuto a rispondere anche dei particolari rischi che ne conseguono. Tale persona è il *detentore* (§ 5 EKHG) e può essere il proprietario, ma anche l'affittuario o il locatario del bene. Il fattore determinante è l'utilizzo a proprio rischio e pericolo. Con ciò s'intende che il detentore, oltre a utilizzare il bene per proprio conto, deve anche disporne liberamente.

3. Esclusioni di responsabilità

Ai sensi della EKHG, si esclude ogni responsabilità qualora l'incidente sia stato causato da un *fatto inevitabile*. Quest'ultimo presuppone tre condizioni: 1. l'evento dev'essere stato causato dal comportamento della parte lesa, di un terzo non coinvolto nell'utilizzo del bene o di un animale; 2. il gestore o il detentore e gli operatori addetti all'esercizio del bene devono aver osservato la diligenza necessaria in base alle circostanze del caso; 3. l'incidente non dev'essere stato causato direttamente da un rischio d'esercizio straordinario, riconducibile al comportamento di un animale o di un terzo non coinvolto nell'utilizzo del bene.

La responsabilità disciplinata dalla EKHG è limitata da opportuni massimali.

VI. Raffronto tra responsabilità aquiliana e responsabilità oggettiva

Responsabilità aquiliana	Responsabilità oggettiva
<ul style="list-style-type: none"> - Il comportamento dev'essere illecito e colposo (= imputabile alla persona) - Funzioni: compensazione, prevenzione e sanzione - Dottrina dominante: causa di responsabilità più forte della responsabilità oggettiva - Obbligo di risarcimento: in genere dell'autore - Nessun limite massimo di responsabilità 	<ul style="list-style-type: none"> - Non è necessario un comportamento illecito e colposo - Anziché colpa, pericolosità oggettiva di un'attività di per sé consentita - Colui che si serve di un oggetto pericoloso per i propri fini deve risarcire, a titolo di compensazione, anche i danni insorti in seguito al verificarsi del rischio - Funzione: solo compensazione (controversa) - Dottrina dominante: causa di responsabilità più debole della responsabilità aquiliana - Obbligo di risarcimento: in genere del detentore - Spesso limiti massimi di responsabilità, ad es. nella EKHG

V. **Bozza di un nuovo diritto austriaco in materia di risarcimento danni**

La bozza redatta da un gruppo di lavoro per la riforma del diritto in materia di risarcimento danni prevede, tra i vari punti, un accorpamento di tutte le principali fonti del diritto della responsabilità civile all'interno del Codice Civile austriaco (ABGB, *Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch*). La bozza contiene due clausole generali relative alla responsabilità oggettiva: la prima disciplina la responsabilità nei confronti delle fonti di “rischio elevato” (§ 1302 E), la seconda la responsabilità nei confronti delle fonti di “rischio aumentato” (§ 1303 E).

A. § 1302 E

Ai sensi del § 1302 E, si è in presenza di una fonte di **rischio elevato** qualora un oggetto o il suo utilizzo abituale, ovvero un'attività, comporti - nonostante l'impiego della diligenza necessaria - il rischio di danni frequenti o gravi. Tra le fonti di rischio elevato si annoverano centrali nucleari, dighe di sbarramento, oleodotti, gasdotti e linee dell'alta tensione, fabbriche e depositi di munizioni, aerei a lunga percorrenza, ferrovie e **funivie**, veicoli e imbarcazioni a motore, attività minerarie ed esplosivi. In questa categoria, tuttavia, rientrano anche - senza essere espressamente menzionati - i veicoli battipista e le motoslitte.

Attualmente è il detentore che risponde delle fonti di pericolo elevato. Non si tratta di una pura responsabilità oggettiva, un principio tra l'altro già contemplato nell'odierno diritto vigente. È possibile pertanto escludere ogni responsabilità qualora il danno sia stato cagionato da forza maggiore o si sia verificato nonostante il bene fosse in condizioni impeccabili e sia stata adoperata la massima diligenza possibile (fatto inevitabile). Lo stesso dicasi qualora la parte lesa abbia acconsentito al danno o ne abbia accettato il rischio. Il fatto che una simile obiezione debba o meno essere considerata dipende soprattutto dal suo peso e dal grado di pericolosità, soprattutto nella situazione concreta. Rispetto al diritto vigente, che adotta il principio del “tutto o

niente", la bozza prevede che, in casi di particolare pericolosità, è possibile anche solo ridurre la responsabilità.

B. § 1303 E

Per quanto concerne la responsabilità nei confronti di fonti di *rischio aumentato* (§ 1303 E), la bozza prevede un gradino intermedio tra la responsabilità aquiliana e la responsabilità oggettiva. Esso include tutti i casi in cui un bene o un'attività risulti più pericoloso/a di quanto normalmente lo siano i beni o le attività, ma non così pericoloso/a da "poter parlare di un pericolo elevato che giustificerebbe l'attribuzione della responsabilità al detentore, a prescindere dalla diligenza adoperata".

In altre parole, la responsabilità è di tipo oggettivo, ma il detentore della fonte di pericolo ha l'onere di provare che è stata adoperata la diligenza necessaria al fine di prevenire il danno. Secondo la bozza, le fonti di rischio aumentato sono fonti che non raggiungono l'entità prevista nel § 1302 comma 2 E. Vengono elencati, a titolo esemplificativo, animali, costruzioni o attività come la bicicletta o lo sci a velocità più elevata. Per fonti di rischio aumentato s'intendono anche motoveicoli, la cui velocità massima non raggiunge i 10 km/h e per i quali, quindi, sinora si è esclusa una responsabilità oggettiva ai sensi del § 2 comma 2 della EKHG. Da ciò ne consegue un'estensione della responsabilità nei confronti dei motoveicoli.

Al momento non è ancora possibile prevedere se e quando la bozza, tra l'altro fortemente criticata, entrerà in vigore.

VI. Situazione attuale sulle piste da sci austriache

Per comprendere l'importanza degli sport invernali nel nostro Paese, basta considerare che, ogni anno, circa 8 milioni di sciatori e snowboarder popolano le nostre piste. Il numero di incidenti all'anno si aggira intorno ai 70.000, di cui soltanto il 5 - 10% circa è causato da colpa altrui; in altre parole, la maggior parte di essi è riconducibile a colpa propria.

Ai fini dell'odierna discussione, sono ovviamente importanti gli incidenti con colpa altrui, principalmente causati da collisioni tra sciatori, ma non si esclude anche una responsabilità del gestore della pista.

Per quanto concerne le collisioni, si applica il principio della responsabilità aquiliana con la presunzione, di cui al § 1296 ABGB, che un danno sia insorto senza colpa altrui.

Ciò significa che, a differenza dell'Italia, la vittima di una collisione deve dimostrare la colpa della controparte coinvolta nell'incidente.

Com'è stato ricordato, l'articolo 19 del regolamento italiano sulle piste da sci (Legge della Repubblica Italiana n. 363 del 24.12.2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali) prevede che, in caso di collisione tra sciatori (lo stesso vale anche per gli snowboarder, giusta l'art. 20), si presuma - fino a prova contraria - che ciascuno sia responsabile in ugual misura del danno cagionato. A tale proposito si noti che, benché una simile presunzione di colpa sia favorevole alla parte lesa - ma a carico di colui che ha provocato il danno - essa non sarebbe comunque compatibile con il nostro sistema giuridico.

Nel nostro Paese si cerca di semplificare l'onere della prova a carico della parte lesa considerando, in alcuni casi, una prova *prima facie* come sufficiente. Tale facilitazione può essere applicata, ad esempio, quando si subisce un danno cagionato da uno sciatore che sostiene di essere caduto in seguito all'improvviso distacco degli sci. In questo caso, si presume che un attacco montato correttamente non si stacchi senza motivo, per cui spetta all'autore del danno provare il contrario, ossia il montaggio corretto degli attacchi e anche il rispetto delle regole FIS prima della caduta.

Si ha un caso analogo quando uno sciatore subisce un danno da parte di un altro utente della pista che, dopo la caduta, scivola contro di lui. In questo caso, i nostri tribunali sentenziano che quest'ultimo è da ritenersi responsabile soltanto se, prima della caduta, aveva violato le regole FIS. Nella nuova giurisprudenza, tuttavia, anche un semplice errore di discesa - soprattutto una spigolatura - viene considerato una causa di responsabilità. Anche in questo caso, spetta alla parte lesa dimostrare che non è così.

Secondo una parte della nostra dottrina (in particolare secondo il dott. *Beppo Pichler* in *Zeitschrift für Verkehrsrecht* 1999, pagina 362), si ha un'analogia semplificazione dell'onere della prova - in particolare per il gestore della pista - quando uno sciatore supera il bordo chiaramente riconoscibile della pista e s'infortuna. In questo caso, generalmente si avanza l'ipotesi che l'infortunato sciasse in maniera incontrollata e disattenta. Apparentemente la supposizione di una colpa personale sembrerebbe giustificata. Spetta quindi all'infortunato illustrare la dinamica dell'incidente ed eventualmente fare in modo di invalidare tale presunzione.

Sono di opinione differente la giurisprudenza (Corte suprema del 24.11.1998, 4 Ob 299/98) e *Marwin Gschöpf* a pagina 159 del suo libro "Haftung bei Verstoß gegen Sportregeln" ("*Responsabilità in caso di violazione delle regole sportive*"), secondo cui, in questo caso, non sarebbe giustificato semplificare le norme giuridiche in materia di onere della prova introducendo la prova *prima facie* a carico dello sciatore responsabile della caduta.

Un altro caso di applicazione della responsabilità aquiliana - anche se con inversione dell'onere della prova relativamente alla colpa - sussiste, secondo la nostra legislazione, in materia di sicurezza della circolazione, per cui - in caso di sinistro - lo sciatore è tenuto a dimostrare, nei confronti del gestore delle piste (solitamente il gestore degli impianti), che il danno a lui arrecato è stato cagionato dall'inosservanza, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di garantire la sicurezza della circolazione sulle piste da sci.

In Austria, la dottrina e la giurisprudenza partono dal presupposto che il gestore delle piste sia responsabile, quale prestazione accessoria risultante dal titolo di trasporto (in alcuni casi viene considerata anche una prestazione principale), di mantenere le proprie piste sgombre da ostacoli atipici (quelli che anche uno sciatore responsabile non è tenuto a prevedere o non è in grado di evitare). Poiché con l'acquisto dello skipass si genera un rapporto contrattuale, la parte lesa deve dimostrare soltanto la presenza dell'ostacolo atipico, mentre il gestore delle piste può declinare la propria responsabilità soltanto se è in grado di provare, in maniera plausibile, l'assenza di colpa da parte sua.

Dopo aver illustrato i casi tipici di responsabilità aquiliana nell'ambito degli infortuni sulle piste, passerei ora alla responsabilità oggettiva che - com'è stato detto - non presuppone un comportamento umano illecito e colposo.

Il campo d'applicazione principale è rappresentato dagli infortuni sugli impianti, tanto più che - secondo la nostra EKHG - le funivie, le seggiovie e gli skilift sono equiparati alle ferrovie. Ciò significa che lo sciatore, che ha subito un danno in seguito a uno degli impianti di trasporto summenzionati, ha maggiori probabilità di essere risarcito rispetto alla vittima di una collisione, dal momento che, nel primo caso, la parte lesa è tenuta a dimostrare soltanto il proprio danno, mentre il gestore dell'impianto deve provare l'esistenza del fatto inevitabile esaminato poc'anzi.

I nostri tribunali tendono ad applicare la responsabilità oggettiva nell'ambito del trasporto con impianti di risalita, tanto più che su uno skilift, ad esempio, anche la caduta di uno sciatore e la sua collisione contro lo sciatore a valle comporta una responsabilità oggettiva del gestore della sciovia.

I nostri tribunali hanno assunto criteri di responsabilità altrettanto rigorosi anche in un infortunio sugli impianti che il nostro studio legale ha portato dinanzi alla Corte suprema. In quel caso, uno sciatore è caduto, nel salire su una seggiovia, in seguito all'imperizia del proprio compagno, subendo un infortunio. Al nostro cliente è stato risparmiato l'onere di dover dimostrare la colpa dello sciatore salito contemporaneamente sull'impianto, tanto più che è stata avvalorata la nostra opinione secondo cui si trattava di un caso di responsabilità oggettiva, di cui doveva rispondere il gestore dell'impianto.

Purtroppo sulle nostre piste continuano a verificarsi collisioni tra sciatori e veicoli battipista o motoslitte. Nonostante i nostri tribunali applichino molto spesso la responsabilità oggettiva contemplata dalla sopraccitata EKHG a fattispecie analoghe, non si sono ancora decisi ad estenderla anche ai veicoli battipista e alle motoslitte, per cui - in questo caso - le possibilità che lo sciatore leso venga risarcito del danno sono fortemente limitate. Da questo punto di vista, le intenzioni dell'emendamento al diritto austriaco in materia di risarcimento danni andrebbero caldegiate.

In ogni caso, per lo sciatore coinvolto nella collisione con un mezzo meccanico si configurerà un notevole concorso di colpa, poiché si presume che egli non sciasse in condizioni di visibilità e che quindi avesse violato la 2^a regola FIS.

VII. Le mie riflessioni per un diritto della neve comune europeo

Considerata la mia lunga esperienza di avvocato ed esperto di sci nell'ambito degli infortuni sulle piste, ritengo che, per le collisioni ma anche per le conseguenze della violazione dell'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione sulle piste da sci, il principio della **responsabilità aquiliana** costituisca, per la parte lesa, uno strumento sufficiente al fine di ottenere il risarcimento dei propri danni - nonostante le sopracitate difficoltà di addurre le prove necessarie.

La **responsabilità oggettiva** si applicherebbe, anche in ambito europeo, ai casi in cui uno sciatore subisca un danno in fase di risalita sugli impianti o in seguito alla collisione con veicoli battipista e motoslitte.